Sintesi della decisione della Commissione

del 3 settembre 2014

relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

(Caso AT.39574 — Microchip per smart card)

[notificata con il numero C(2014) 6250]

(I testi in lingua neerlandese, tedesca, inglese e francese sono i soli facenti fede)

(2017/C 27/12)

Il 3 settembre 2014 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio [1]*, la Commissione con la presente pubblicazione divulga i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni inflitte, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali. Una versione non riservata della decisione figura sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:*

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

1. INTRODUZIONE

La decisione constata una violazione dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE e infligge ammende alle seguenti imprese: Infineon (Infineon Technologies AG), Philips (Koninklijke Philips NV e Philips France SAS), Samsung (Samsung Electronics Co Ltd e Samsung Semiconductor Europe GmbH) e Renesas (Renesas Electronics Corporation e Renesas Electronics Europe Ltd). Renesas è un'impresa comune di Hitachi (Hitachi Ltd) e Mitsubishi (Mitsubishi Electric Corporation). Le suddette imprese hanno partecipato a un cartello relativo ai microchip per smart card.

I microchip per smart card (di seguito «SCC») sono utilizzati in diverse applicazioni della smart card, quali le schede SIM per i telefoni cellulari, le carte bancarie, le carte della televisione a pagamento, le carte di identità, i passaporti biometrici e le carte di trasporto.

2. PROCEDIMENTO

Il caso è iniziato con una richiesta di immunità presentata da Renesas nel 2008. A seguito di accertamenti, anche l'impresa che ha portato avanti l'attività SCC di Philips e Samsung ha chiesto l'applicazione del trattamento favorevole e ha presentato alla Commissione elementi di prova pertinenti.

La Commissione ha avviato il procedimento nel 2011 e ha dato il via alla procedura di transazione con Philips, Samsung e Renesas. Le discussioni in vista di una transazione sono state tuttavia interrotte nel 2012 e, infine, è stato avviato un procedimento anche nei confronti di Infineon. Il 18 aprile 2013 è stata inviata una comunicazione degli addebiti a Renesas (e alle relative imprese madri Hitachi e Mitsubishi), a Philips, Samsung e Infineon.

Le parti hanno ricevuto accesso al fascicolo e hanno avuto la possibilità di contestare le conclusioni preliminari dei servizi della Commissione, sia per iscritto che nel corso di un'audizione tenutasi il 20 novembre 2013. Tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti hanno partecipato all'audizione.

Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha formulato parere favorevole il 1º settembre 2014, il consigliere-auditore ha depositato la relazione finale il 2 settembre 2014, e la Commissione ha adottato la sua decisione il 3 settembre 2014.

3. FATTI

La decisione riguarda un cartello istituito dai quattro principali fornitori di SCC (Renesas, Samsung, Infineon e Philips) nel SEE tramite una rete di contatti bilaterali che hanno avuto luogo tra il 2003 e il 2005. Per far fronte all'aggressivo ingresso sul mercato da parte di Samsung e Atmel nel 2003 e alle pressioni sui prezzi esercitate dai due principali clienti Axalto e Gemplus, i fornitori concorrenti di smart card hanno scelto di attuare pratiche collusive e di coordinare i rispettivi comportamenti sul mercato. Le quattro imprese hanno discusso bilateralmente i prezzi e le componenti di pretariffazione, quali la capacità di produzione e l'utilizzo della capacità e il comportamento futuro sul mercato, nonché questioni connesse alle trattative sui contratti in relazione a clienti comuni, e hanno scambiato informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza.

Il cartello è durato dal 24 settembre 2003 all'8 settembre 2005, ma la durata individuale di ciascuna delle parti può risultare più breve in quanto alcune imprese sono entrate più tardi o sono uscite prima dalla rete di contatti bilaterali. La durata delle infrazioni indicata nel progetto di decisione è di 23 mesi per Renesas e Samsung, di 18 mesi per Infineon e di 11 mesi per Philips.

[1] GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

Ciascuna impresa destinataria della decisione è considerata responsabile in base al suo coinvolgimento nei contatti e negli accordi anticoncorrenziali, vale a dire o perché vi ha preso parte direttamente oppure, nel caso di un'impresa madre, perché il comportamento dell'impresa figlia è imputato all'impresa madre, in quanto quest'ultima ha esercitato ha esercitato un'influenza determinante sul comportamento delle controllate durante il periodo dell'infrazione.

La decisione è destinata alle seguenti imprese ed entità e per i seguenti periodi: Infineon (Infineon Technologies AG): dal 24 settembre 2003 al 31 marzo 2005, per il suo coordinamento con Samsung e Renesas; Philips (Koninklijke Philips NV e Philips France SAS): dal 26 settembre 2003 al 9 settembre 2004; Renesas (Renesas Electronics Corporation, Renesas Electronics Europe Limited, Hitachi Ltd e Mitsubishi Electric Corporation): dal 7 ottobre 2003 all'8 settembre 2005; Samsung (Samsung Electronics Co. Ltd, e Samsung Semiconductor Europe GmbH): dal 24 settembre 2003 all'8 settembre 2005.

4. **ALUTAZIONE GIURIDICA**

La decisione stabilisce che Renesas, Samsung, Infineon e Philips hanno partecipato a un'infrazione unica e continuata all'articolo 101 del TFUE e all'articolo 53 dell'accordo SEE.

L'infrazione riguarda il settore delle SCC (microchip per SIM e per altre smart card) in tutto il territorio del SEE.

L'obiettivo unico perseguito dalle parti è stato quello di limitare e controllare l'impatto dell'ingresso aggressivo di Samsung nel mercato e la pressione al ribasso dei prezzi esercitata dai due principali clienti. Le parti hanno inoltre adottato un modello comune di comportamento (stesso tipo di scambi, stessi soggetti coinvolti e tempistica dei contatti spiegata dal ciclo economico e dalla presenza di Samsung in Europa). Per questi motivi, anche se l'infrazione è consistita in contatti bilaterali tra le parti, tali contatti costituiscono un'infrazione unica e continuata.

La Commissione ritiene che i documenti forniti dalle diverse imprese che hanno chiesto il trattamento favorevole presentano un sufficiente valore probatorio, ma ha deciso di non utilizzare un documento fornito dalla Samsung in fase relativamente tardiva, perché al documento è stata aggiunta la traduzione e le circostanze di tale modifica non sono state adeguatamente giustificate.

5. **AMMENDE**

Per definire l'importo delle ammende, la decisione si basa sugli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, nonché sulla comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole.

L'importo di base delle ammende è stabilito in percentuale delle vendite dell'impresa di beni o servizi, ai quali l'infrazione si riferisce direttamente o indirettamente nell'area geografica interessata e in funzione della durata della partecipazione individuale. Per scoraggiare le imprese dal concludere cartelli, viene anche aggiunta un'ulteriore quota del pertinente valore delle vendite.

Non vi sono circostanze aggravanti, ma vi è una differenziazione nel livello di partecipazione all'infrazione delle singole parti, che trova riscontro nel livello delle singole ammende. A Infineon è stata concessa una riduzione dell'ammenda in ragione di circostanze attenuanti. Inoltre, tutte le parti hanno ricevuto una riduzione dell'ammenda per la durata del procedimento, che è durato sei anni e mezzo.

Un moltiplicatore di dissuasione è imposto a Hitachi, Mitsubishi e Samsung, perché queste imprese hanno un fatturato particolarmente elevato, al di là delle vendite di beni o servizi ai quali l'infrazione si riferisce.

Per la loro cooperazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2006, la decisione concede l'immunità dalle ammende a Renesas e una riduzione del 30 % a Samsung.

Le ammende inflitte ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:

a) Infineon Technologies AG: 82 874 000 EUR;

b) Koninklijke Philips N.V. e Philips France SAS, responsabili in solido: 20 148 000 EUR;

c) Hitachi Ltd, Mitsubishi Electric Corporation, Renesas Electronics Corporation e Renesas Electronics Europe Limited, responsabili in solido: 0 EUR;

   Hitachi Ltd, unicamente (alla luce del coefficiente di dissuasione applicato): 0 EUR;

   Mitsubishi Electric Corporation, unicamente (alla luce del coefficiente di dissuasione applicato): 0 EUR;

d) Samsung Electronics Co. Ltd, e Samsung Semiconductor Europe GmbH, responsabili in solido: 35 116 000 EUR.